

L'ottimismo della volontà nel pieno della crisi: alla ricerca di una "giustizia migliore".

di *Stefano Gabrielli*

Due cose mi accomunano al Procuratore Generale.

Una è di carattere sentimentale: l'amore per il diritto. L'altra è geografica, dato che siamo entrambi nati nella stessa isola.

Mi piace allora immaginare che il Suo autorevole intervento, svolto in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario capitolino, proprio perché così accoratamente e accuratamente rivolto a sollecitare una riflessione sulla "qualità della giurisdizione", sia stato ispirato da un adagio secolare della nostra comuna terra di origine.

"*Sa Giustizia ti crusciada*", infatti, è una tipica espressione in *limba sarda* dal seguente significato: "*Che la Giustizia ti insegue*".

E' espressione talvolta utilizzata in forma ironica quando rivolta a un amico "reo" di avere trasgredito, o anche di non avere adempiuto con la dovuta diligenza, un obbligo giuridico o morale.

Se, invece, viene proferita al di fuori del sopra indicato contesto di benevolenza, è a tutti gli effetti una forma, più o meno (s)garbata di perfido malaugurio (in sardo *frastimmo*).

In entrambi i casi, tuttavia, il significato etimologico delle suindicate declinazioni è il

medesimo e tende a rappresentare il vero e proprio malessere esistenziale, assimilabile a una patologia, che è noto scaturire dalla pendenza, a proprio carico, di un procedimento penale; il quale, evidentemente, proprio in ragione dello scetticismo di derivazione ordalica che lo accompagna, ne rappresenta la causa, quel che sia il suo esito.

Oggi, peraltro, non sembra affatto az-



zardato affermare – come peraltro riferito dal Presidente della Repubblica nel suo discorso di insediamento – che per variegate ragioni, tutte attinenti allo stato della "giustizia" e tutte più o meno convergenti nell'ingenerare una talvolta giustificata diffidenza verso il rito penale, questa icastica rappresentazione, nelle forme più disparate, ha trovato un'applicazione estensiva, extra insulare.

Ben inteso: la radicata diffidenza nei confronti del processo penale non esclude nessuno dei protagonisti, Avvocatura compresa.

Così, proprio muovendo da tale fosca visione del processo penale, è quanto mai apprezzabile e condivisibile l'invito a una profonda riflessione sulla "qualità della giurisdizione", stimolato nell'intervento svolto dal Procuratore Generale in occasione dell'assemblea generale della Corte di Appello di Roma sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2021.

Analizzando le risorse meritoriamente destinate al settore giustizia dal PNRR, e non prima di avere evidenziato l'esclusione degli Uffici inquirenti dall'elenco dei destinatari di tali fondi, il Procuratore Generale, muovendo da un efficace richiamo all'*ottimismo della volontà nel pieno della crisi*, ha posto al centro del Suo intervento il tema della efficienza della giustizia, evidenziando, al riguardo, l'esigenza di fornire una *risposta di qualità alle aspettative di giustizia dei cittadini*, poiché, proprio l'*obiettivo dell'ordinamento, rendere Giustizia, impone la riflessione sulla "qualità" della giurisdizione*.

Anche perché, l'inefficienza della giustizia, *disincentiva gli investimenti e – sul piano economico, imprenditoriale, finanziario e commerciale – mina addirittura l'affidabilità complessiva di quello che viene denominato "sistema-paese"*.

Quindi, pur plaudendo alle risorse a tal fine destinate al settore giustizia da parte del PNRR, il Procuratore Generale ha però evidenziato che *nessun intervento, seppur incisivo sul versante normativo e costoso sul piano degli investimenti, potrebbe propiziare il pieno recupero dell'efficienza se non con il concorso di tutti gli operatori del settore: giudici,*

magistrati del pubblico ministero, avvocati, personale amministrativo, tirocinanti.

Del resto, e come non condividere il rilievo, *un conto è la dialettica processuale, che usualmente può portare a posizioni criticamente contrapposte, altro è il discorso su ruolo, principi e diritti fondamentali, in cui va perseguita – e non deve essere ritenuta un'ingenua illusione – la convergenza di vedute e di azione fra l'avvocatura e la magistratura.*

Con la ulteriore precisazione che, il recupero di efficienza del sistema giustizia, deve essere attuato *senza alcun arretramento sul piano delle garanzie processuali e, in particolare, senza ridurre l'accesso alla giurisdizione né l'efficacia della tutela penale o della tutela dei diritti.*

Al contempo il Procuratore ha anche evidenziato, quale presupposto essenziale per un miglioramento della qualità della giurisdizione, *l'interpretazione delle funzioni giudiziarie in modo non burocratico*, individuando, in particolare, *il dibattimento come momento cruciale per la formazione della prova nel contraddittorio delle parti*, e, prima ancora, una *conduzione delle indagini preliminari corretta ed esaustiva (anche per gli aspetti favorevoli all'indagato)* volta a evitare il rinvio a giudizio in mancanza dei presupposti appropriati.

Mutuando, inoltre, la visione europea, che vede i diritti fondamentali della persona non più come limiti al potere del Pubblico Ministero ma, piuttosto, quali obiettivi primari della sua azione.

Non certo secondario, inoltre, è l'apprezzamento espresso dal Procuratore Generale in riferimento alla normativa di più recente introduzione, ritenuta espressamente

funzionale nella più volte richiamata prospettiva di migliorare la qualità della giustizia.

Al riguardo il Procuratore ha plauso all'introduzione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, recante Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, avuto particolare riguardo alle disposizioni in tema di comunicazione del pubblico ministero, espressamente chiamato a rispettare la presunzione di innocenza e i diritti dell'accusato (come già ampiamente affermato dalla giurisprudenza europea prima dell'intervento normativo); condividendo, poi, la delimitazione della presenza mediatica dei rappresentanti del pubblico ministero entro confini di riserbo ed equilibrio che sono *coessenziali al corretto esercizio della sua delicata funzione istituzionale*.

Includendo, ancora, tra le disposizioni considerate funzionali alla realizzazione di una giustizia di qualità, *le regole – ora più rigorose – per il rinvio a giudizio (art. 1, comma 9, della legge-delega 17 settembre 2021, n. 134), ovvero a quelle sulla selezione degli elementi da indicare nella motivazione dei provvedimenti (con esclusione dei fatti emersi nelle indagini ma non funzionali allo scopo dell'atto e del giudizio); ma anche quelle in tema di verifica demandata al giudice sui tempi dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato e sul rispetto dei termini di indagine*.

In conclusione il Procuratore ha lanciato una “sfida” a tutti i protagonisti della Giustizia capitolina, poiché, in questa difficile “stagione dei doveri”, *il distretto di corte d'appello di Roma risentirà in misura accentuata degli effetti del PNRR, al punto che non è azzardato prevedere che il successo o l'insuccesso a Roma potrà condizionare il risultato nazionale*.

Guidati dal sentimento che ci ha trasmesso il Presidente della Repubblica, secondo cui “*dalle difficoltà si esce soltanto se ognuno accetta di fare fino in fondo la parte propria*”, e con la priorità, prosegue il Procuratore, di tutelare legalità e diritti, compito in buona misura dipendente dalla giurisdizione, *ma prima ancora frutto della cultura e della tensione etica*.

Allora, buon lavoro Procuratore, su questi solidi e condivisi presupposti l'Avvocatura è certamente pronta a fare la sua parte mettendo in capo tutte le risorse a disposizione; ma anche compiendo una profonda autocritica, non dimentica del fatto che, uno dei titolari dei dicasteri che hanno contribuito a spettacolarizzare la traduzione di un detenuto con scene da giardino zoologico era iscritto al nostro stesso Albo.